



**COMUNE DI MILAZZO**  
(Città Metropolitana di Messina)

**DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**  
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)  
**N. 9 DEL 15 FEBBRAIO 2018**

**OGGETTO: Dissesto finanziario — Contenzioso Tributario - Ricorsi promossi da contribuenti diversi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e Regionale della Sicilia-sez. staccata di Messina per TARSU 2010 e 2011 e PUBBLICITA' anno 2012 - Conferimento incarico per resistere in giudizio—**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 17,00 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente		X <sup>1</sup>

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Rino Giuseppe Scattareggia

**La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE**

**Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

<sup>1</sup> Dimissionario

4  
lu 1

**Considerato** che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

**Ravvisata** comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato a questa OSL in più occasioni - tratto dall'art. 5 co 2 della Legge n. 80/2004 che recita " *ai fini dell'applicazione degli articolo 52 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .....si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data .....* ".

**Considerato che:**

- con note trasmesse via e- mail n. prot. 385, in data 18/01/2018 e successive trasmesse via pec rispettivamente in data 23 gennaio 2018 e con prot. n. 6105 in data 8 febbraio 2018 il Servizio Contenzioso U.O. n.2 ha rappresentato l'opportunità di costituirsi in giudizio, con riguardo a numerosi ricorsi, tra i quali, da ultimo, i sotto elencati promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Messina per ICI anno 2011 e TARSU anni 2010 e 2011 e PUBBLICITA' anno 2012:

A) Con riguardo all'ICI :

- ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina da Anania Grazia avverso avviso di accertamento TARSU n. 409 per l'anno 2011;

- ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina da Gitto Rosa avverso avviso di accertamento TARSU n. 4329 per l'anno 2011;

- ricorso in appello promosso dal Comune avverso la sentenza n. 91/08/09 relativa al giudizio De Domenico Domenico relativa alla cartella di pagamento TARSU per l'anno 2011;

-ricorso promosso da Manco Dario avverso la cartella di pagamento TARSU per l'anno 2010/2011; con riferimento a tale ricorso l'udienza di trattazione è fissata per giorno 22/03/2018;

  
2

- ricorso promosso da Salittica Service s.r.l. avverso l'avviso di accertamento TAR SU n. 1695 per l'anno 2011;
- ricorso promosso da Ragusi Antonino e C. srl avverso l'avviso di pagamento TAR SU n. 229 per l'anno 2011;
- ricorso promosso da Ragusi Antonino avverso l'avviso di pagamento Tarsu n. 2772 per l'anno 2011;

C) Con riguardo alla PUBBLICITA'

- ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina da G.B. PUBBLICITA' SNC di Buda e Giacobello avverso la cartella di pagamento n. 295 2017 0014303 61 ed il relativo ruolo n. 2017/003146 relativa all'imposta sulla pubblicità anno 2012.

**Considerato altresì che** con nota trasmessa via E-mail n. prot. n. 385 in data 18/01/2018 il Servizio Contenzioso U.O. n. 2 ha rappresentato l'opportunità di costituirsi in giudizio, con riguardo ai ricorsi sopra elencati, come segue:

- con riguardo ai ricorsi promossi da "Anania Grazia", "Gitto Rosa", "G.B Pubblicità snc di Buda e Giacobello", occorre costituirsi in giudizio per le medesime motivazioni già rappresentate nella Deliberazione di questa Commissione n. 19 del 20/07/2017;
- con riguardo al ricorso in appello "De Domenico Domenico" occorre discutere il ricorso in appello promosso dall'Ente – Udienza fissata per il giorno 20/02/2018;
- con riguardo al ricorso "Salittica Service" occorre costituirsi anche alla luce dell'esito negativo della mediazione, come si evince da nota del 01/08/2017 prot. n. 26 – Udienza di trattazione della sospensione fissata per il giorno 28/02/2018 -
- per quanto riguarda i ricorsi promossi da "Ragusi Antonino e C" e "Ragusi Antonino", occorre costituirsi anche alla luce dell'esito negativo della mediazione come si evince da nota del 25/07/2017 prot. n. 19. - Udienza di trattazione della sospensione fissata per giorno 20/02/2018.

**Dato atto che** questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

**Considerato che**, nel processo tributario, a norma dell'art 12 comma 3 del Decreto Legislativo 31 /12 /1992 n 546, *"sono abilitati all'assistenza tecnica , se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:*

a) *gli avvocati*

b) *i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.....*

**Considerato** l'incarico di assistenza tecnica, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "*Poteri Organizzatori*" può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte, di affidare l'incarico di rappresentanza nei sopra indicati giudizi al Dr. Alessandro Vermiglio che, giusto *curriculum vitae* acquisto in atti, possiede i requisiti ex art 12 co 3 D.Lgs. cit per assumere la difesa dell'Ente nei giudizi di che trattasi e che ha dichiarato la propria disponibilità ; di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

**Visto** lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Richiamati** il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

**Considerato che**, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, in via analogica e con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere per la difesa in giudizio , ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti " linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

**Visto** in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che "*il compenso spettante i i professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari ex artt.1-11 D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

**Visto** l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

**Considerato**, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma complessiva di €. **1.947,64** comprensiva di IVA e CPA e R.A. che verrà corrisposto al professionista per tutta l'attività da svolgere;

  
4

**Considerato** che tale somma è stata definita tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate sulla base degli importi minimi tariffari ivi richiamati e riferiti ai giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Messina e per lo scaglione di riferimento del valore complessivo delle cause con ulteriore riduzione del 40%;

**Ritenuto** di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

### **DELIBERA**


- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso tributario di cui in premessa al Dott Alessandro Vermiglio
- con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il sopradetto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di € **1.947,64 comprensiva di IVA e CPA e R.A.** a valere sugli oneri di liquidazione e salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco **ed all'ufficio Legale per gli adempimenti di competenza ;**

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente                      Dott.ssa Giulia Rosa

I Componenti                      Dott.ssa Anna De Salvo



**Segretario verbalizzante**

**Sig. Rino Giuseppe Scattareggia**





# Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

## DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno        il giorno        del mese di        in Milazzo nella Casa Comunale.  
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

### TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n. 1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

### E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....  
C.F.: ..... Partita IVA ..... con polizza R.C. professionale  
n.....stipulata il ..... con  
.....Assicurazioni .....sede..... Via.....n.....

### PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del        si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

### CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi .....per i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n ..... del .....
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € ..... Tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 16/02/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_